



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 119 del 2022, proposto da Francesco Andra Conduro, rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriella Guida, Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, non costituiti in giudizio;

per l'accertamento

- previa l'adozione di misure cautelari monocratiche ex art.56 c.p.a. e/o di misure cautelari urgenti ai sensi dell'art.55 c.p.a relativamente all'illegittima automatica cessazione *ope legis* al 4 febbraio 2022 (cioè al compimento del 68° anno di età) delle funzioni giurisdizionali - del diritto del ricorrente, quale Giudice di pace ancora in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bergamo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Premesso che:

il ricorrente domanda, previa adozione di misure cautelari, anche monocratiche, l'accertamento del diritto, nella qualità di giudice di pace in servizio presso l'Ufficio del Giudice di pace di Bergamo, al riconoscimento dello *status* di pubblico dipendente equiparabile quanto alle condizioni di lavoro al magistrato professionale;

prospetta, altresì, che in assenza dell'accoglimento dell'istanza cautelare verrebbe automaticamente a cessare dal servizio il 4 febbraio 2022 con il compimento del 68° anno di età, come stabilito dall'art.29, comma 2, d.lgs. n.116/2017;

considerato che:

- l'art.1, comma 629, della legge n. 234/2021, nel modificare integralmente l'art.29 del d.lgs. n.116/2017, dispone che *“I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età”*;

ritenuto che sono ravvisabili i presupposti dell'estrema gravità ed urgenza di cui all'art. 56 c.p.a. e che la camera di consiglio per la trattazione collegiale della domanda cautelare può essere fissata per il 2 marzo 2022;

P.Q.M.

Accoglie l'istanza di sospensione e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 2 marzo 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela

dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.

Così deciso in Brescia il giorno 4 febbraio 2022.

Il Presidente
Bernardo Massari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.